

per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 48 di tale direttiva.

- 2) Non avendo adottato, nel termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva 2007/46, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 48 della summenzionata direttiva.
- 3) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 —
Commissione / Polonia**

(causa C-362/10)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico — Trasposizione non corretta od omessa
trasposizione di taluni articoli entro il termine impartito»

1. *Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi — Presupposti — Esistenza di un contesto giuridico generale che garantisca la piena applicazione della direttiva (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98) (v. punti 46, 60)*

2. *Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Direttiva volta a conferire diritti ai singoli — Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto — Direttiva 2003/98 — Diritto al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico — Omessa trasposizione mediante disposizioni legislative o regolamentari — Inammissibilità (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98, art. 2, punti 1- 3, 4, 6, 7 e 10) (v. punti 50-52, 54-56)*
3. *Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi — Inammissibilità in caso di obbligo esplicito di fare riferimento alla direttiva (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98) (v. punto 58)*
4. *Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di trasposizione completa — Inesistenza in uno Stato membro di un'attività contemplata da una direttiva — Irrilevanza (Art. 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98) (v. punto 64)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90).

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre nell'ordinamento giuridico polacco gli artt. 2-4, 6-8, nonché 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali articoli.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.